



TRIBUNALE DI MANTOVA

Seconda Sezione Civile

Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.

Nel procedimento civile 3522/2019 R.A.C.C. iscritto a ruolo in data 25/10/2019 e promosso da

VALENTINA TOMIROTTI (C.F. TMRVNT82S56E8970)

Ricorrente

contro

ARENA DI VERONA S.R.L. (C.F. 03835320239)

VIVO CONCERTI S.R.L. (C.F. 10188790967)

FONDAZIONE ARENA DI VERONA (C.F. 00231130238)

Convenuti

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/05/2020 tenutasi con le modalità di cui alla lettera H del comma 7 dell'art. 83 del DL 18/2020 così come convertito nella L. 27/2020;

letti gli atti di causa, le note depositate in data 15 e 18 maggio 2020 e le conclusioni delle parti da aversi qui per integralmente richiamate;

rilevato che parte ricorrente ha adito l'intestata autorità giudiziaria per sentir accertare la condotta discriminatoria tenuta dalle resistenti per non aver individuato delle modalità di fruizione degli spazi che consentissero, anche ai soggetti a ridotta motilità, di usufruire appieno degli spettacoli organizzati presso l'Arena di Verona dalla convenuta Vivo Concerti Srl;

ha dedotto la ricorrente che in occasione del concerto del 29 settembre del 2019 di Coez, dopo aver acquistato regolarmente il suo biglietto di ingresso e avendo fatto presente le proprie particolari condizioni di motilità, dal posto



assegnatole, posto 60 fila 26 zona Parterre Settore Disabili, non sia riuscita a seguire lo spettacolo a causa degli spettatori posizionati davanti al suo posto che avevano seguito la performance in piedi così oscurandole la vista; ha dedotto che a nulla sarebbero valse le sue lamentele per essere spostata in una zona che avesse una migliore visuale poiché gli interventi della sicurezza sarebbe stati insoddisfacenti ed inidonei a rimuovere l'impedimento; ha quindi chiesto, ritenendo la condotta posta in essere dai convenuti, discriminatoria, che il Tribunale ordinasse alle convenute di rimuovere la situazione di discriminazione verso soggetti disabili individuando una differente posizione e condannando altresì le convenute alla pubblicazione della decisione su mezzi di comunicazione oltre al risarcimento del danno esistenziale patito.

Si sono costituite le convenute chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Nelle note autorizzate in vista della odierna udienza celebratasi con le modalità di cui alla lettera H dell'art. 83 c. 7 DL 18/2020, le convenute hanno chiesto la riunione con un procedimento pendente presso il Tribunale di Verona.

Tale eccezione appare infondata stante il carattere esclusivo della competenza del Tribunale adito individuato sulla base della residenza della ricorrente (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24419 del 29/10/2013 e Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3936 del 14/02/2017).

Si rileva peraltro che non sussiste neppure alcuna connessione soggettiva avendo i due procedimenti ad oggetto condotte tenute contro soggetti differenti.

Nel merito tuttavia le domande della ricorrente sono manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate con condanna alla rifusione delle spese di lite.



In primo luogo non pare superfluo ricordare, come già evidenziato dalle convenute, che la *location* nella quale si è svolto lo spettacolo musicale per cui è causa è rappresentata dal monumento Arena di Verona.

Può darsi per notorio che l'edificio, di millenaria edificazione, non fu edificato in conformità agli attuali standard previsti per strutture con fruizione indistinta del pubblico anche con disabilità motoria.

Tale elemento si evince chiaramente, oltre che dal notorio, anche dalle foto prodotte in atti dalle convenute dalle quali emerge la conformazione della struttura antica del manufatto.

Come si evince dalle immagini prodotte in atti, tuttavia, si rileva come nell'Arena sia stato creato un percorso dotato anche di rampe di acciaio per consentire la fruizione degli spazi anche a chi, come la ricorrente, è dotata di ridotte capacità motorie.

In tal senso si deve ricordare che, quanto alle misure adottabili, l'immobile è soggetto a vincolo della Soprintendenza così che gli interventi adottabili devono necessariamente essere non particolarmente invasivi proprio in ragione delle particolari ragioni del bene culturale di cui si tratta.

In questo contesto, anche dall'esame del Piano di Sicurezza, si evince che il luogo nel quale posizionare l'area riservata a soggetti disabili è stato il frutto di una attenta analisi della conformazione dell'immobile al fine di individuare il luogo che meglio tutelasse le esigenze di sicurezza dei fruitori con motilità ridotta che, in caso di emergenza, sono maggiormente esposti a pericoli per la loro incolumità proprio in ragione delle loro particolari condizioni fisiche.

Nel bilanciamento tra i contrapposti interessi (sicurezza contro diritto alla partecipazione ad eventi ludici) non vi è dubbio che debba prevalere quello della sicurezza dei fruitori anche in considerazione delle ridotte capacità degli speciali utenti di cui si tratta e che, proprio nel caso in cui si verificasse un evento potenzialmente pericoloso, verrebbero maggiormente esposti a rischi



per la salute laddove la loro collocazione ponesse in secondo piano la sicurezza nell'accesso alle uscite di sicurezza.

Come hanno provato le convenute Arena di Verona e Fondazione Arena di Verona i posti da riservare ai soggetti con ridotta mobilità sono stati individuati proprio avendo come principale finalità i percorsi per accedere alle vie di fuga.

La ricorrente avrebbe voluto provare per testi che *“7) La postazione dove la Sig.ra Tomirotti e le altre persone con disabilità sono state collocate durante il concerto non era sicura dal momento che in caso di emergenza e di conseguente evacuazione degli spettatori non era presente alcuna via di fuga idonea ed adeguata per una persona nelle sue condizioni fisiche e personali”* e che *“9) La postazione dove la Sig.ra Righetti e le altre persone con disabilità sono state collocate all'inizio del concerto non era sicura dal momento che in caso di emergenza e di conseguente evacuazione degli spettatori non era presente alcuna via di fuga idonea ed adeguata per una persona nelle sue condizioni fisiche e personali”*.

Le prove orali così come formulate sono evidentemente inammissibili poiché chiedono ad un teste la valutazione della efficacia dell'accesso alle vie di fuga pur non senza evidenziare che nel presente procedimento appare irrilevante la postazione della signora Righetti visto che questo è il procedimento della signora Tomirotti e non della signora Righetti.

Va in ogni caso escluso che, anche laddove vi fossero stati all'intero dell'Arena dei luoghi di maggior gradimento della ricorrente, essa potesse essere spostata altrove visto che il posto assegnatole era quello previsto dal piano della sicurezza.

Il ricorso è tuttavia ulteriormente infondato anche in punto di effettivo danno patito.



Come ha dedotto la stessa ricorrente ella agisce per ottenere il ristoro del danno esistenziale patito in occasione del concerto di Coez tenutosi presso l'Arena di Verona.

Non vi è dubbio che la partecipazione ad un concerto coinvolge quantomeno due esperienze sensoriali: una auditiva ed una visiva.

Mentre la ricorrente lamenta di non aver potuto “vedere” quanto accadeva sul palco a causa di altri spettatori in piedi davanti a lei, nulla deduce sul fatto che invece abbia o meno potuto “sentire” regolarmente l'evento musicale sicché le doglianze della ricorrente ed il preteso danno lamentato andrebbero quantomeno ridotte alla metà avendo in ogni caso la parte potuto ascoltare senza ostacolo alcuno la prestazione musicale.

Tuttavia appare infondata anche la doglianza relativa alla limitata visione dello spettacolo poiché come hanno evidenziato le convenute e come si ricava dall'esame delle foto sub doc. 22 e 23, per quell'evento erano stati installati molteplici maxischermi che proiettavano le immagini dell'artista che si esibiva sul palco.

La ricorrente non ha neppure dedotto che quei pannelli esistessero e non ha neppure allegato che quei pannelli fossero inadeguati a far vedere lo spettacolo, circostanza che peraltro sarebbe inverosimile viste le dimensioni davvero giganti di quegli schermi.

Solo nella nota autorizzata la parte vorrebbe introdurre un capitolo di prova per provare una scarsa visibilità: *“Vero che”: 1) Nel corso del concerto di Coez del 29.09.2019 la Sig.ra Valentina Tomirotti dal posto in cui si trovava riusciva a vedere soltanto una piccolissima porzione dei maxi video wall ubicati sopra il palco e ciò a causa degli spettatori in piedi davanti a lei”*.

Il capitolo di prova così come formulato è evidentemente inammissibile poiché chiede ad un teste una valutazione. In ogni caso l'eventuale minore visibilità non sarebbe in ogni caso addebitabile alle parti convenute bensì al fatto che gli altri spettatori si fossero alzati in piedi ed in nessun caso è



condotta esigibile dalle parti convenute quella di impedire ad un complesso indistinto di pubblico di alzarsi in piedi nel corso di un concerto della tipologia di quella per cui è causa.

Ciò è tanto vero che la stessa ricorrente afferma che analogo problema non si verifica durante eventi lirici-sinfonici segno evidente che il problema non è ricollegabile al posto individuato in sala dalle convenute, che consente effettivamente di partecipare appieno all'evento musicale, bensì alla condotta tenuta dal pubblico nel corso degli eventi di extra-lirica.

Dall'esame della ulteriore documentazione fotografica si evince che quei maxischermi sono costantemente presenti agli eventi che si tengono all'Arena di Verona così che le misure predisposte dall'organizzazione appaiono idonee a sopperire anche ad eventuali problematiche di visione del palco grazie alla proiezione dell'evento su quei supporti.

L'esame della pagina 51 del doc. 2 della convenuta Vivo Concerti evidenzia poi che la individuazione dei posti riservati ai disabili in carrozzina sono collocati in posizione tale da agevolare il rapido raggiungimento, in caso di bisogno, delle vie di fuga e peraltro non sarebbe certo immaginabile collocare gli spettatori con particolari esigenze, come la ricorrente, in una posizione più ravvicinata con il palcoscenico vista la particolare conformazione dell'Arena. In ultimo, l'esame del doc. 4 prodotto dalla convenuta Vivo Concerti esclude che la ricorrente possa aver vissuto con sorpresa le difficoltà logistiche connesse alla tipologia di evento visto che la stessa dimostrava di avere piena consapevolezza delle difficoltà incontrate da altra ospite afflitta dalle sue medesime problematiche al punto che, dal tenore della mail, sembra che la prenotazione avesse più la finalità di denunciare la condizione delle persone disabili che vogliono accedere ad eventi all'interno dell'Arena più che manifestare il reale interessamento per l'evento musicale così che viene meno anche il presunto danno "esistenziale" lamentato vista la piena consapevolezza della ricorrente rispetto alla logistica dell'Arena.



Le domande di parte ricorrente vanno quindi rigettate perché manifestamente infondate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con la precisazione tuttavia che il valore della controversia non può essere individuato in quello indicato dalla ricorrente poiché le domande inibitorie e ripristinatorie dimesse, in aggiunta a quella risarcitoria, devono qualificarla come dal valore “indeterminato” pur se di modesto valore così da collocarlo nello scaglione basso.

Tutti i relativi valori medi individuati dal DM 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminate di modico valore possono peraltro essere dimezzati in ragione della particolare speditezza del procedimento.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree poiché infondate;
- 2) Condanna VALENTINA TOMIROTTI a rifondere alla parte ARENA DI VERONA S.R.L. - FONDAZIONE ARENA DI VERONA ed alla parte VIVO CONCERTI S.R.L. le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 1.617,50 per compenso (a ciascuna delle due parti processuali), oltre a I.V.A., C.N.P.A. oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% *ex* D.M. 55/2014;

Così deciso in Mantova, il 19/05/2020.

Il Giudice Designato
- Dott. Giorgio Bertola -

